



Commenti relativi all'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

I. Situazione iniziale

I requisiti di formazione per il personale specializzato nella sperimentazione animale, vale a dire per direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio, persone che eseguono esperimenti, responsabili d'esperimento e incaricati della protezione degli animali ora sono regolate in maniera uniforme a livello della formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) definita nell'articolo 197 OPAn. Con la modifica dell'articolo 202 OPAn è necessario il superamento di un esame al termine dei corsi per la qualifica FSNP.

II. Commenti relativi alle singole disposizioni

Art. 1

Cpv. 1 lett. a: la disposizione viene adeguata conformemente all'eliminazione dell'articolo 101 lettera d e dell'articolo 102 capoverso 2 lettera c OPAn (formazione di persone che, a titolo professionale, allevano o detengono animali da compagnia o cani da lavoro). Per le persone o gli istituti che non sono soggetti agli obblighi di autorizzazione di cui all'articolo 101 lettere a, b e c OPAn valgono gli obblighi di formazione previsti per le singole specie animali detenute (p. es. per i cavalli cfr. art. 31). Occorre inoltre sostituire il termine «cavalli» con «equidi». Nella legislazione di applicazione alla legge sulla protezione degli animali finora è stato utilizzato il termine «cavalli» per intendere tuttavia tutti gli equidi domestici. Il termine viene adattato di conseguenza.

Cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2: ora anche il personale specializzato nella sperimentazione animale deve essere obbligato a svolgere una FSNP e pertanto ciò figurerà nel capoverso 1.

Cpv. 3 lett. d: si allude alla formazione prescritta nell'articolo 103 lettera d OPAn. La formulazione viene pertanto adeguata anche qui (cfr. anche spiegazioni concernenti il titolo prima dell'art. 39).

Cpv. 6: con la revisione dell'articolo 58 è necessario ampliare anche l'ambito di validità.

Art. 2

Cpv. 2: il termine «cavalli» deve essere sostituito con «equidi» (cfr. commenti relativi all'art. 1 cpv. 1).

Titolo prima degli art. 18, 22 e 26

Siccome d'ora in poi, in generale, il personale specializzato nella sperimentazione animale dovrà seguire una FSNP, le corrispondenti disposizioni (art. 18–29) figureranno nel capitolo 2 «Formazione specialistica non legata a una professione».

Con la revisione dell'articolo 132 OPAn gli istituti e i laboratori che eseguono esperimenti sugli animali devono nominare incaricati della protezione degli animali. Gli incaricati della protezione degli animali svolgono un ruolo decisivo per l'implementazione dei requisiti in materia di protezione degli animali durante lo svolgimento degli esperimenti e per l'applicazione del principio delle 3R nella pianificazione e nell'esecuzione degli esperimenti. Essi offrono consulenza ai responsabili d'esperimento e alle persone che eseguono l'esperimento, in particolare nell'applicazione dei requisiti per il principio delle 3R; in tal senso rappresentano per i servizi di autorizzazione cantonali l'interlocutore di riferimento all'interno dell'azienda. Per far fronte a tali compiti, devono disporre di una qualifica professionale almeno uguale a quella dei responsabili d'esperimento.

Titolo prima degli art. 30 e 44

Il capitolo 3 è eliminato (cfr. commenti sopra) e pertanto occorre adeguare la numerazione dei capitoli successivi.

Art. 36

Si tratta di una rettifica. Correttamente bisogna fare un rinvio all'articolo 97 capoverso 3 OPAn (attestato di competenza) e non all'articolo 97 capoverso 2 OPAn (formazione specialistica non legata a una professione).

Titolo prima dell'art. 39

Questa sezione disciplina la formazione ai sensi dell'articolo 103 lettera d OPAn. D'ora in poi si rinuncerà alla limitazione alle manifestazioni «di durata limitata» poiché, per loro stessa natura, le manifestazioni hanno carattere temporaneo. Coerentemente, risulta necessario adeguare il presente titolo. Con la modifica dell'articolo 103 OPAn, le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono essere titolari di un attestato di competenza anche per le manifestazioni senza commercio e pubblicità. Al contempo, si continuano a considerare manifestazioni ai sensi di questa disposizione le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali (cfr. art. 104 cpv. 3 OPAn).

Art. 39

Cfr. spiegazioni in merito al «titolo prima dell'art. 39».

Art. 58

Cpv. 1: finora soltanto il personale addetto al trasporto di animali, il personale del macello e i formatori di detentori di animali dovevano terminare con un esame la formazione specialistica non legata a una professione. Ora tutti i corsi FSNP si concludono con un esame. Gli esami vengono organizzati ed eseguiti dagli organizzatori dei corsi.

Art. 63

Cpv. 2 e 2^{bis}: d'ora in poi tutte le FSNP si concluderanno con un esame. Pertanto, le disposizioni concernenti le note devono comprendere tutte le formazioni specialistiche non legate a una professione. Per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale del macello nonché per i formatori dei detentori di animali valgono, come già accadeva finora, disposizioni speciali per quanto riguarda le note. Tali disposizioni figureranno ai capoversi 2^{bis} e 3.

Titolo prima dell'art. 66

Per quanto possibile e sensato, gli esami delle FSNP devono basarsi su criteri univoci. Il titolo della sezione può essere semplificato di conseguenza.

Articolo 66

Cpv. 1: possibilmente, tutti gli esami delle FSNP devono basarsi su criteri univoci.

Cpv. 2: per il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello valgono, tuttavia, disposizioni speciali.

Articolo 67

Per l'esame della formazione destinata al personale addetto al trasporto degli animali e al personale del macello sono di particolare rilevanza gli aspetti pratici. Per gli altri corsi delle FSNP secondo l'articolo 197 OPAn, soprattutto per le formazioni nel settore degli esperimenti sugli animali, non ci si deve focalizzare in egual misura sugli aspetti pratici.

Eliminazione sezione 3

Art. 68–69: le disposizioni delle sezioni 2 e 3 disciplinano la forma e la durata degli esami conclusivi delle FSNP, che verranno ora riassunte e disciplinate dagli articoli 66–67.

III. Conseguenze

1. Conseguenze per la Confederazione

A livello federale, le proposte di revisione non comportano oneri finanziari e di personale aggiuntivi.

2. Conseguenze per i Cantoni e i Comuni

Nell'immediato, le proposte di revisione non comportano per i Cantoni alcun onere supplementare a livello finanziario o del personale. L'armonizzazione dell'obbligo degli esami per le FSNP proposta non comporta alcun ampliamento dei compiti di controllo dei Cantoni nel settore della sperimentazione animale. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.

3. Conseguenze sull'economia

Il requisito di concludere con un esame i corsi di formazione a livello di FSNP è nuovo solo per le qualifiche nel settore della sperimentazione animale. Per motivi di qualità, la maggior parte degli organizzatori dei corsi prevede già dei controlli di apprendimento al termine dei corsi, anche se finora non era obbligatorio nessun esame. I controlli di apprendimento svolti finora possono essere strutturati come un esame. A tale scopo, gli organizzatori dei corsi devono elaborare un regolamento di esame nel quale risultino chiari la portata e le modalità dell'esame stesso. Inoltre è necessario organizzare un comitato di sorveglianza degli esami. Per la stesura del regolamento d'esame e per lo svolgimento e la valutazione degli esami si calcola un onere aggiuntivo minimo che può essere compensato con i costi del corso.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'armonizzazione della regolamentazione per le FSNP non ha alcuna conseguenza sugli obblighi internazionali della Svizzera ed è dunque compatibile con essi.